

AS1254 - REGIONE PIEMONTE-TARIFFA IMPOSTA PER ATTIVITÀ FORMATIVA – I PARERE

Roma, 5 agosto 2015

Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte

Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 5 agosto 2015, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente a talune determinazioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 2 febbraio 2015, n. 16-979 avente ad oggetto l' *"aggiornamento della regolamentazione dell'attività formativa per la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito extra ospedaliero"*, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 5 febbraio 2015.

Con tale delibera, segnatamente al punto 4 dell'Allegato A, rubricato *"Tariffe Applicate"*, la Giunta Regionale del Piemonte ha stabilito che *"l'ente accreditato [al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semi automatici esterni in ambiente extra ospedaliero n.d.r.] dovrà uniformarsi alla tariffa omnicomprensiva di € 40 + IVA per partecipante"*, stabilendo così un prezzo fisso per la partecipazione a tali corsi di formazione e limitando l'autonomia degli operatori di fissare liberamente il prezzo per le prestazioni offerte.

Sulla restrittività dei prezzi fissi, l'Autorità si è espressa in numerose occasioni evidenziando come le normative che impediscono agli operatori economici di utilizzare la leva del prezzo quale strumento per differenziare la propria presenza sul mercato hanno effetti negativi sulla concorrenza¹.

In particolare, al pari dei prezzi minimi di rivendita, il prezzo fisso impedisce agli operatori qualsiasi sforzo personale che consenta loro di ampliare la propria quota di mercato, fornendo i propri servizi al di sotto del prezzo fissato e di far beneficiare i consumatori dei vantaggi derivanti da misure di razionalizzazione ed efficienza implementate dall'impresa².

Il prezzo fisso, inoltre, impedendo la richiesta di compensi superiori al valore individuato disincentiva gli operatori dall'investire al fine di migliorare ed innovare i servizi offerti, in ragione dell'impossibilità di recuperare i costi associati a detti investimenti.

In ultima analisi, si osserva che l'imposizione di un prezzo fisso per la prestazione dei corsi in oggetto potrebbe disincentivare lo sviluppo dell'offerta di tali servizi e quindi contrastare con le finalità ultime della normativa, ossia la più ampia e maggiore diffusione dell'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni.

L'individuazione di un prezzo fisso non può essere giustificata sul piano della garanzia della qualità dei corsi di formazione, risultando al riguardo ampiamente sufficienti i requisiti qualitativi richiesti agli enti di formazione per l'accREDITAMENTO e per il contenuto degli stessi contenuti agli allegati A e B della delibera n. 16-979 del 2 febbraio 2015, sulla scorta di quanto previsto dalla legge n. 120 del 3 aprile 2001, del D.M. (Salute) del 18 marzo 2011 e dalla Circolare del Ministero della Salute del 16 maggio 2014 le quali non prevedono peraltro alcuna limitazione in relazione al prezzo dei corsi di formazione offerti dagli enti accreditati.

In proposito si rileva come anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, sebbene con riferimento alle tariffe professionali, abbia affermato che *"la tariffa non è di per sé garanzia della qualità della prestazione, così la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso più basso rispetto alla stessa non equivale in alcun modo a prestazione scadente"*³.

Pertanto, si ritiene che la disciplina contenuta nella DGR della Regione Piemonte n. 16-979 del 2 febbraio 2015, in materia di *"Aggiornamento della regolamentazione dell'attività formativa per la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito extra ospedaliero"*, laddove stabilisce che *"l'ente accreditato dovrà uniformarsi alla tariffa omnicomprensiva di 40 Euro + IVA per partecipante"* introduce un'ingiustificata restrizione della concorrenza nel mercato dei servizi in questione.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della Legge n. 287/90, la Regione Piemonte dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della

¹ [Cfr. AS210 e AS211 - Disciplina del prezzo fisso dei libri, in Boll. n. 4/01, nonché Corte di Giustizia, cause riunite 43 e 63/82, VBVB e VVVB c. Commissione, ECLI:EU:C:1984:9.]

² [Ibidem, nonché AGCM, AS977 - Provincia di Cremona-Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, in Boll. n. 32/12 del 27 agosto 2012.]

³ [Cfr. Cass. civ., sentenza n. 3715 del 14 febbraio 2013, confermata da Cass. civ. sentenza n. 9358 del 17 aprile 2013 e da Cass. civ., sentenza n. 10042 del 24 aprile 2013.]

concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE f.f.
Salvatore Rebecchini